

n. 10/2018 - issn 2283-6527

Estratto

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO diretta da ALJUS VIGNUDELLI

LO STATO

Mucchi Editore





RIVISTA SEMESTRALE DI
SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO

diretta da
ALJS VIGNUDELLI

ANNO VI - NUMERO 10 (GENNAIO 2018 - LUGLIO 2018)



Mucchi Editore

COMITATO DI REDAZIONE

LUCA VESPIGNANI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

FEDERICO PEDRINI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

TOMMASO BARBIERI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALERIA BORTOLOTTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

MATTEO CALDIRONI

(*Alma Mater* - Università di Bologna)

ELENA CAPPELLINI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ILARIA DRAGHETTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SIMONE FRANZONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

GIULIA MINA

(Università di Modena e Reggio Emilia)

LUCA PELLACANI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

FEDERICA VERSARI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SILVIO ROBERTO VINCEFI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

COMITATO SCIENTIFICO

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Germania)

GUIDO ALPA (Sapienza Università di Roma, Pres. Ass. Civilisti Italiani - Italia)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. - Italia)

MAURO BARBERIS (Università di Trieste - Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC - Italia)

CESARE MASSIMO BIANCA (Sapienza Università di Roma - Italia)

SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA - USA)

JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth - Australia)

PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest - Francia)

AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II - Italia)

ANTONIO D'ATENA (Università di Roma Tor Vergata, Pres. em. AIC - Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Italia)

MARIO DOGLIANI (Università di Torino - Italia)

HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDStRL - Germania)

GIUSEPPE DUSO (Università di Padova - Italia)

TIMOTHY ENDICOTT (Dean of the Faculty of Law, University of Oxford - Regno Unito)

LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School - USA)
ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires - Argentina)
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale - Polonia)
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova - Italia)
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. - Colombia)
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise - Francia)
HASO HOFMANN (Humboldt-Universität zu Berlin - Germania)
NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
THOMAS KENDALL (Columbia Law School New York - USA)
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin - Germania)
CHARLES LEBEN (Université Panthéon-Assas - Francia)
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Pres. AIC - Italia)
MICHELA MANETTI (Università di Siena - Italia)
FABIO MERUSI (Università di Pisa - Italia)
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest - Francia)
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma - Italia)
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. - Ungheria)
ENRICO PATTARO (Alma Mater-Università di Bologna - Italia)
STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO - USA)
PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. - Italia)
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC - USA)
GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma - Italia)
PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice Cedu - Germania)
ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma - Italia)
BERND RÜTHERS (Rettore em. Universität Konstanz - Germania)
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Dir. Dep. de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Spagna)
GINO SCACCIA (Università di Teramo - Italia)
ANTONINO SCALONE (Università di Padova - Italia)
PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento - Italia)
FRANCO GAETANO SCOCA (Sapienza Università di Roma - Italia)
MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN - Italia)
KURT SEELMANN (Universität Basel - Svizzera)
EMANUELE SEVERINO (Università Ca' Foscari di Venezia - Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)
SANDRO STAIANO (Università di Napoli Federico II - Italia)
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II - Italia)
GIUSEPPE TESAURO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. Corte Cost. - Italia)
MICHEL TROPER (Université Paris Ouest - Francia)
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL - USA)
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México - Messico)
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia)
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM - Italia)
GÜNTHER WINKLER (Universität Wien, Pres. em. VDStRL - Austria)

Con il patrocinio di



Accademia di Scienze Lettere e Arti
di Modena

ABI Associazione
Bancaria
Italiana




Accademia degli Incamminati
Modigliana

Con il contributo di



BPER:
Banca



MF
holding

GENERAL FITTINGS



SR
STUDIO RIGAMONTI

Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto

Direttore responsabile: Aljs Vignudelli

Direzione scientifica: Prof. Aljs Vignudelli, via Aurelio Saffi, 14 - 40131 - Bologna - presidente@seminarimutiniensi.it

issn 2283-6527 - autorizzazione del Tribunale di Modena 2184 del 13.10.2013

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese

via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore www.instagram.com/mucchi_editore

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Condizioni di abbonamento

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa):

Formato cartaceo Italia € 60,00; formato cartaceo Estero € 85,00; numero singolo € 35,00 (più spese di spedizione)

Formato digitale (con login) € 47,00; formato digitale (con ip) € 56,00; numero singolo digitale € 28,00

Cartaceo e digitale Italia (con login) € 71,00; cartaceo e digitale (con ip) € 80,00

Cartaceo e digitale estero (con login) € 96,00; cartaceo e digitale (con ip) € 105,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per variazione di indirizzo ed eventuali reclami per il mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'amministrazione della Rivista, presso la Casa editrice: L'abbonamento decorre dal 1 gennaio e dà diritto a tutti i numeri dell'annata. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'editore sul c/c postale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l'abbonamento *on line* all'indirizzo www.mucchieditore.it. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo. La disdetta dell'abbonamento va effettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice entro il 31 dicembre dell'annata in corso. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell'importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa Rivista. Per l'acquisto di singoli fascicoli della Rivista consultare il catalogo *on line*. Il cliente ha la facoltà di recedere da eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l'identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell'ordine deve essere spedita entro e non oltre 10 giorni successivamente alla data di sottoscrizione.

Tipografia STEM Mucchi (MO), stampa Sigem (MO). Finito di stampare nel mese di luglio 2018.

INDICE

ALJS VIGNUDELLI, <i>Editoriale</i>	9
--	---

Saggi

ROBERT ALEXY, <i>Dignità umana e proporzionalità</i>	13
PAOLO CARETTI, <i>A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria</i>	31
GIORGIO PINO, <i>In difesa del costituzionalismo dei diritti</i>	59
ANNAMARIA POGGI, <i>La tutela dei diritti dinanzi le Autorità indipendenti</i>	79
MARCO RUOTOLO, <i>La "terza missione" dell'Università</i>	109
ROLANDO TARCHI, <i>Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in "salsa italiana". La questione irrisolta della forma territoriale dello Stato.</i>	
<i>Parte prima: dall'unità di Italia alla Costituzione del 1948</i>	127
ANDREAS VOßKUHLE, THOMAS WISCHMEYER, <i>Il giurista nel contesto</i>	163

Materiali

HANS KELSEN, <i>Préface à Charles Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche</i>	197
RICCARDO GUASTINI, <i>Ross sullo Stato</i>	205
▶ ALF ROSS, <i>Sui concetti di "Stato" e di "organi dello Stato" nel diritto costituzionale</i>	211
SILVIA ZORZETTO, <i>Libertà e analisi del linguaggio. Dall'epistolario di Uberto Scarpelli</i>	229
FEDERICO PEDRINI, <i>Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione.</i>	
<i>Intervista al Prof. Pierangelo Schiera (Roncosambaccio, 4 giugno 2018)</i>	257

Interventi, Note e Discussioni

MARIO ENRICO ROSSI BARATTINI, <i>"Rosatellum bis": prima applicazione dell'ennesima legge elettorale della Seconda Repubblica</i>	315
MARIO BERTOLISSI, <i>Stato, riforme e miraggi</i>	329
FRANCESCO BILANCIA, <i>Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche del contemporaneo</i>	341
ENZO CHELLI, <i>Il difficile percorso del riformismo costituzionale italiano</i>	357
GIUSEPPE DE VERGOTTINI, <i>Il dialogo fra corti alle soglie del XXI secolo</i>	367
GIUSEPPE FRANCO FERRARI, <i>Le Bureau parlementaire du budget dans l'expérience italienne</i>	389
TOMMASO F. GIUPPONI, <i>La riforma del regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura</i>	405
FABIO MERUSI, <i>Il giudice amministrativo fra macro e micro economia</i>	421
VALERIA PIERGIGLI, <i>La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il mito di Sisifo</i>	439
MAURO VOLPI, <i>Sistema elettorale e forma di governo parlamentare: come fuoriuscire dall'ideologia maggioritaria</i>	467

Maestri del Novecento

ANTONIO BALDASSARRE, <i>Costantino Mortati e la teoria della costituzione materiale</i>	485
SERGIO BARTOLE, ROBERTO BIN, <i>Veio Crisafulli</i>	503

Nel cortile del banano


Recensioni

PIERLUIGI CHIASSONI, <i>Lo scetticismo immaginario dei postpositivisti</i>	519
MARIO JORI, <i>Francesco Cavalla: L'origine e il diritto</i>	529
ANTONIO RUGGERI, <i>In tema di controlimiti, identità costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente)</i>	549
GIULIANO VOSA, <i>Il multiforme statuto dei moti insurrezionali, o del lento sgretolarsi delle categorie giuridiche del diritto degli Stati</i>	571
Schede bibliografiche.....	583

Libertà e analisi del linguaggio.

Dall'epistolario di Uberto Scarpelli

di Silvia Zorzetto*



Sommario: § 1. – Introduzione. § 2. – Semiotica e metodologia. § 3. – Scienza e valori.

§ 1. – *Introduzione*

È usuale rintracciare le origini della filosofia del diritto italiana d'indirizzo analitico, in particolare, nei due scritti pionieristici dedicati alla scienza del diritto e all'analisi del linguaggio pubblicati da Uberto Scarpelli (1924-1993) e da Norberto Bobbio (1909-2004), rispettivamente, nel 1948 e nel 1950¹.

È altrettanto noto che i rapporti intellettuali (oltre che personali) tra l'allievo Scarpelli e il maestro Bobbio hanno percorso la seconda metà del Novecento (segnando in profondità le direttrici di sviluppo degli studi filosofico-analitici²), da quando, nell'a.a. 1944-1945, Scar-

* Università degli Studi di Milano.

¹ Cfr. U. SCARPELLI, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1948, 212 ss.; N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1950, 342 ss., ried. in *Diritto e analisi del linguaggio*, U. SCARPELLI (a cura di), Milano, Edizioni di Comunità, 1976, 287-324. Mentre la prima opera ha costituito il punto di partenza della speculazione scarpelliana sul terreno della semiotica del linguaggio normativo, speculazione che si trova compendiata nella forma più matura e compiuta nella voce *Semantica giuridica*, in *Novissimo dig. it.*, Torino, UTET, 1969 (*Semantica, morale, diritto*, Torino, Giappichelli, 1969), è risaputo che Bobbio non amasse richiamare e considerasse come superato il suo saggio.

² Non solo la filosofia del diritto, ma anche la filosofia della politica e la filosofia morale italiane sono state influenzate dal pensiero dei due studiosi, avendo essi contribuito alla diffusione ed evoluzione dell'analisi del linguaggio normativo e della metodologia, cioè dello studio del metodo, nell'ambito della sfera pratica (diritto, morale, politica). Mentre, come noto, Bobbio è considerato unanimemente un filosofo del diritto e della politica,

PELLI seguì all'Università di Torino le lezioni del corso di Filosofia del diritto di Bobbio³, per poi diventarne assistente volontario negli a.a. 1948-1949 e 1949-1950.

Il rapporto tra i due studiosi emerge dalle loro opere e dalle iniziative editoriali e accademiche dagli stessi organizzate o nelle quali sono stati coinvolti nel corso dei decenni, ed è testimoniato anche da un ampio epistolario che consta di alcune centinaia di lettere che va dal 1948 quasi fino alla morte di Scarpelli nel 1993⁴.

Va da sé che in questa breve nota non è possibile ripercorrere nemmeno parzialmente, e men che meno sistematizzare, questa ampia corrispondenza: uno spaccato di storia della filosofia e della cultura italiana del Novecento e un esempio mirabile di rapporto maestro-allievo caratterizzato da profonda amicizia e un confronto critico, costante e aperto.

Dovendo dunque necessariamente procedere in maniera selettiva, di seguito verrà riprodotto il testo di alcune lettere scritte da Scarpelli, o a questi indirizzate, concernenti un tema e un concetto centrale nel pensiero "scarpelliano" e "bobbiano", ossia il concetto di libertà.

Più precisamente, si tratta di un carteggio tra Bobbio e Scarpelli che ha preceduto la pubblicazione della nota di Scarpelli, intitolata *La dimensione normativa della libertà* (in *Rivista di filosofia*, LV, 1964, 449-467), alla traduzione italiana, con prefazione di Giulio Preti, del libro di Felix Oppenheim, *Dimensions of Freedom – An Analysis* (New York, St. Martin's Press; London, MacMillan, 1961; trad. it. di Alberto Pasquinelli e Reima Rossimi, *Dimensioni della libertà. Un'analisi*, Mila-

l'attenzione di Scarpelli per il mondo dei valori lo ha portato a fare della riflessione meta-etica la chiave di volta del suo pensiero anche filosofico-giuridico.

³ Quell'anno Bobbio ricopriva la cattedra di Gioele Solari, sotto la guida del quale Scarpelli si laureò nel 1946 discutendo una tesi sul tema della persona nella filosofia giuridica moderna. Due anni dopo, nel 1948, Scarpelli si laureò anche in Scienze politiche sotto la guida di Solari. Limitandosi ai contributi più recenti, informazioni biografiche e bibliografiche su Scarpelli si leggono in: M. JORI, (voce) *Scarpelli, Uberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013; S. ZORZETTO, *La filosofia analitica di Uberto Scarpelli. Dall'analisi del linguaggio valutativo ai principi della bioetica*, in *Biodiritto*, 3, 2012, 127-177; IDEM, *Uberto Scarpelli. Articoli d'attualità e manoscritti inediti*, in *Frammenti di filosofia contemporanea*, II, I. POZZONI (a cura di), Villasanta, Limina Mentis, 2013, 281-302; S. MAZZA, *Non solo analisi del linguaggio. L'itinerario filosofico del giovane Uberto Scarpelli (1946-1956)*, Roma, Aracne, 2016; F. MORALES LUNA, *La filosofía del derecho de Uberto Scarpelli. Análisis del lenguaje normativo y positivismo jurídico*, Madrid, Marcial Pons, 2013.

⁴ L'epistolario è conservato presso l'Archivio Norberto Bobbio del Centro studi Piero Gobetti, depositario della "memoria storica" di Norberto Bobbio, e presso la famiglia Scarpelli. Ringrazio per la disponibilità all'utilizzo dei materiali necessari alla stesura del presente contributo la famiglia Scarpelli, il Centro studi Piero Gobetti e il suo Presidente Pietro Polito, Jean-Claude Passerin d'Entrèves, Marie Josephine King Prentice, Shulamith Oppenheim, Rebecca Tarello. Ringrazio anche il dott. Sergio Mazza per l'attività di ricerca e reperimento dei materiali presso l'Archivio Norberto Bobbio. Le lettere nel seguito trascritte di Bobbio a Scarpelli del 9 settembre 1964, e di Scarpelli a Bobbio del 28 agosto e del 18 ottobre 1964 e del 4 novembre 1965 sono conservate nel fascicolo 3485 dell'Archivio Norberto Bobbio, presso il Centro studi Piero Gobetti.

no, Feltrinelli, 1964), e il seminario tenutosi, di lì a poco, il 22 aprile 1965 all'Università di Torino, proprio per discutere il libro di Oppenheim e al quale parteciparono Bobbio, Scarpelli, Alessandro Passerin d'Entreves, oltre allo stesso Oppenheim. Le relazioni esposte nel seminario sono raccolte nella discussione intitolata *Libertà come fatto e come valore*, pubblicato nella *Rivista di filosofia*, 3, 1965, 335 ss. e, come emerge dal confronto con il contenuto delle lettere, esse costituiscono una prosecuzione e un approfondimento del carteggio privato. In questa circostanza, come vedremo, mentre Scarpelli ritenne di dover muovere una critica decisa alla ridefinizione del concetto di libertà formulata da Oppenheim come concetto "descrittivo", cioè alla possibilità di accostarsi in maniera neutrale e farne un uso scientifico descrittivo⁵, Bobbio ne prese in maniera convinta le difese.

Viene poi riprodotto, per estratto, il testo di quattro lettere indirizzate a Scarpelli da Felix Oppenheim, Giovanni Tarello, Alessandro Passerin d'Entreves e Jerzy Wróblewski relative alla introduzione scritta da Scarpelli, intitolata *La «grande divisione» e la filosofia della politica*, alla traduzione italiana del libro di Oppenheim, *Moral Principles in Political Philosophy* (New York, Random House, 1968, trad. it. *Etica e filosofia politica*, Bologna, il Mulino, 1971, V ss.); come s'intuisce anche dalle lettere, il testo scarpelliano chiarisce, sul piano dell'analisi filosofica e metodologica, i punti di dissenso dalle tesi di Oppenheim, già espressi nelle opere sopra citate.

Due motivi corrono tra le righe di tutto l'epistolario qui considerato: da un lato, la dimensione e la responsabilità politica del giurista e filosofo del diritto; dall'altro lato, la connessione esistente tra preoccupazioni teoriche (filosofico-metodologiche) e pratico-politiche: connessione, questa, ineludibile nel pensiero scarpelliano, in cui anche i profili più personali, esistenziali, riescono a essere posti sotto le lenti dell'analisi con lucido disincanto.

§ 2. – Semiotica e metodologia

Prima di lasciare spazio ai testi, è utile spendere alcune parole sulla selezione e sul contesto in cui le lettere sono state scritte⁶.

⁵ Sul tema si veda già il precedente di F. OPPENHEIM, *Freedom – An Empirical Interpretation*, in *Nomos*, 4, 1962, 274-88; la tesi riguarda in generale i concetti "caldi", cioè normativo-valutativi, come tipicamente sono i concetti etico-politici, cfr. ad es. IDEM, *Eguaglianza come concetto descrittivo*, in *Rivista di filosofia*, 59, 1968, 255-275.

⁶ Per un approfondimento sul contesto in cui ebbe a situarsi l'epistolario nel seguito commentato si veda il ricordo, di taglio anche storico e biografico, di N. BOBBIO, *Oppenheim in Italy: a Memoir*, in I. CARTER e M. RICCIARDI (eds.), *Freedom, Power and Political Morality. Essay for Felix Oppenheim*, New York, Palgrave, 2001, 207-217. Ringrazio M. Ricciardi per la segnalazione.

Anzitutto, la libertà è tema di rilevanza centrale non solo nel pensiero scarpelliano e bobbiano (sono innumerevoli le opere dei due autori dedicate specificamente al tema o in cui esso viene comunque trattato), ma più in generale della comunità scientifica di cui Scarpelli e Bobbio facevano parte; basti pensare alla pubblicazione nel 1963 del libro *Freedom and Reason* di R.M. Hare (Oxford, Oxford University Press),⁷ oppure alla raccolta di testi intitolata *La libertà politica* (Milano, Edizioni di Comunità, 1974), a cura del già ricordato Passerin d'Entreves, la cui idea e preparazione coinvolse, a partire dal 1969, lo stesso Scarpelli, nonché alla vasta eco suscitata in quegli stessi anni dalle pubblicazioni di Isaiah Berlin; dopo il saggio *Due concetti di libertà*, la cui opera originale del 1958 (*Two Concepts of Liberty: An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford on 31 October 1958*, Oxford, Clarendon Press, 1958), fu pubblicata per la prima volta tradotta in italiano nel 1959 sulla rivista *Tempo presente*, è del 1969, la raccolta intitolata *Four Essays on Liberty* (Oxford, Oxford University Press, 1969)⁸, cui Passerin d'Entreves e Scarpelli prestarono subito attenzione come emerge dall'epistolario privato tra i due.

La centralità in particolare dei testi sopra citati di Scarpelli (*La dimensione normativa della libertà*, e *La «grande divisione» e la filosofia della politica*) è confermata dalla loro inclusione nell'opera che costituisce una *summa* del pensiero scarpelliano, ossia *L'etica senza verità* (Bologna, il Mulino, 1982), in cui essi sono ripubblicati, rispettivamente, come secondo e primo saggio della *Parte Seconda Filosofia della Politica*, 115 ss. e 141 ss. L'inversione rispetto alla sequenza cronologica di redazione riflette un ordine logico e la progressiva maturazione della riflessione scarpelliana: nel secondo scritto, infatti, si rinviene una giustificazione della posizione critica espressa nel primo, più approfondita, che si ricollega a un diverso modo di concepire il rapporto tra *essere* e *dover essere*.

La selezione epistolare è inoltre esemplare per l'accesa *vis* critica che segna il dibattito, la quale rappresenta un *unicum*, rispetto al complessivo epistolario bobbiano-scarpelliano. Attorno al concetto di libertà, in altre parole, si genera uno dei momenti di più franco e forte dissenso tra maestro e allievo, come si è accennato. La circostanza (che, beninteso, non tocca minimamente i loro rapporti personali) è significativa, perché mostra quanto ciascuno dei due abbia sempre coltivato l'impegno filosofico secondo un principio di critica metodica, anche

⁷ A quest'opera Scarpelli dedica il commento critico: *Libertà, ragione e giustizia*, in *Rivista di filosofia*, 2, 1963, 191 ss. Del 1961 è la pubblicazione di un altro libro, apprezzato da Scarpelli, di P. VITA-FINZI, *Le delusioni della libertà*, Firenze, Vallecchi.

⁸ Cfr. I. BERLIN, *Libertà* (a cura di H. Hardy e M. Ricciardi, trad. it. di G. Rigamonti e M. Santambrogio), Milano, Feltrinelli, 2010, 379.

aspra, ma idealmente costruttiva nei fini, e la importanza in sé attribuita alla libertà nella rispettiva speculazione filosofica.

Il carteggio merita attenzione anche perché le divergenze relative al concetto di libertà ivi espresse s'intrecciano a una riflessione più profonda concernente la possibilità o meno, per il giurista (almeno teorico), di tenere un approccio "neutrale", non etico-politicamente compromesso con l'ordine esistente.

Non è un caso, ed è questo un altro motivo d'interesse, che il dibattito in questione sul concetto di libertà si sviluppi nello stesso contesto in cui venivano affinandosi diverse concezioni del positivismo giuridico: come noto, dopo il seminario organizzato a Bellagio nel 1960, cui parteciparono, tra gli altri, anche H.L.A. Hart e A. Ross⁹, nel 1965, Bobbio e Scarpelli pubblicarono, rispettivamente, la raccolta di saggi intitolata *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* e l'opera monografica *Cos'è il positivismo giuridico*, come primo e secondo volume della collana *Diritto e cultura moderna* diretta da Renato Treves e Scarpelli; nel 1966 si teneva poi, all'Università di Pavia (2 maggio 1966), la *Tavola rotonda sul positivismo giuridico* (i cui interventi sono pubblicati ne *Il Politico*, Vol. 31, No. 2, 1966, 356-368).

A monte dei motivi ora detti, si delinea una ragione più generale alla base della selezione degli scritti che seguono.

Negli oltre cinquant'anni da allora trascorsi una pluralità di studi, assai vari quanto agli interessi specifici di ricerca è fiorita sulla scorta della eredità, intellettuale e culturale, bobbiana e scarpelliana, afferenti, procedendo per macro-tematiche, a: logica deontica, analisi del linguaggio normativo, semiotica giuridica, teoria dei sistemi e degli ordinamenti giuridici, teorie delle norme, della interpretazione e argomentazione e del ragionamento giuridici.

Come ogni eredità importante, anche quella racchiusa negli studi filosofico-giuridici di Bobbio e di Scarpelli risalenti al secondo dopoguerra e soprattutto quelli compiuti dagli anni Cinquanta agli anni Settanta del Novecento che hanno gettato le basi di un nuovo approccio al diritto e alla cultura giuridica è stata, ed è tutt'ora oggetto di considerazioni divergenti, anche opposte, orientate vuoi nel senso di un abbandono di quegli studi all'oblio del tempo, vuoi nel senso della rivendicazione della loro perdurante attualità (sia pure, eventualmente e anzi, perlopiù, in chiave di costruttiva revisione critica).

È ovvio che la presente nota s'inscrive in questo secondo orientamento; meno ovvio è che essa muove dalla convinzione che il dibattito intellettuale che caratterizzò gli anni Cinquanta-Settanta del Novecen-

⁹ Cfr. R.A. FALK, S.I. SHUMAN, *The Bellagio Conference on Legal Positivism*, in *Journal of Legal Education*, vol. 14, n. 2, 1961, 213-228, trad. it. *Un colloquio sul positivismo giuridico*, in *Rivista di diritto civile*, 1961, 542-557.

to, di cui Bobbio e Scarpelli furono protagonisti¹⁰, sia ancora un utile, anzi imprescindibile, riferimento per chi voglia coltivare e, auspicabilmente, progredire negli studi filosofico-analitici, in particolare, relativi alla metodologia giuridica¹¹ e, ancor più, ai concetti giuridici.

L'utilità di ritornare a questi studi vale specialmente rispetto all'analisi dei concetti giuridici se si considera che, mentre pressoché tutti gli altri ambiti tematici sopra ricordati (dalla logica deontica al ragionamento giuridico) hanno ampiamente e proficuamente proceduto oltre i primi passi compiuti da Bobbio e Scarpelli, l'attenzione originaria prestata principalmente da Scarpelli all'analisi (strutturale e funzionale, "statica" e "dinamica", alle modalità di funzionamento e possibilità di ricostruzione) dei concetti giuridici appare essersi stemperata progressivamente e avere spazio tutto considerato marginale nel panorama della filosofia analitica contemporanea italiana.

Non è chiaramente questa la sede per discettare circa la origine di quegli studi e il contesto culturale di cui essi si alimentarono, né per riesaminarne, con la dovuta attenzione, le conclusioni e le premesse e il metodo ivi impiegato.

Obiettivo della presente nota è piuttosto quello di ricordare un momento di passaggio cruciale della scuola filosofica analitica italiana, che si situa a metà degli anni Sessanta e si concretizza nella divergenza tra il positivismo giuridico bobbiano inteso quale approccio neutrale al diritto positivo e il positivismo giuridico scarpelliano indefettibilmente declinato in senso etico-politico.

Discostandosi infatti dalla versione del positivismo elaborata da Bobbio (nonché da H.L.A. Hart), Scarpelli propone una giustificazione etico-politica del positivismo giuridico. Rifiuta l'idea che la giurisprudenza dei giuristi positivi possa essere una scienza al pari delle scienze empiriche per una decisiva ragione di filosofia della scienza. Nel campo del diritto la descrizione riguarda norme e fatti in funzione di norme e le une e gli altri sono individuati, determinati, compresi non in base ai criteri della sperimentazione, della falsificazione e della rile-

¹⁰ Protagonisti, naturalmente, non esclusivi, essendo parte di una comunità scientifica, caratterizzata da costanti contatti e confronti con studiosi anche stranieri e di altri ambiti disciplinari (tra cui filosofi della scienza, ma non solo), come emerge dagli scritti e dalle iniziative di cui gli stessi Bobbio e Scarpelli furono parte in Italia e all'estero. Senza poter stilare una lista, che certamente sarebbe viziata per difetto, dei filosofi, coetanei e allievi che assieme a loro alimentarono la scuola italiana di filosofia analitica, mi limito solo a ricordare alcuni studiosi (oltre ai già citati A. Passerin d'Entreves, Oppenheim e Wróblewski), con cui Bobbio e Scarpelli furono in ideale o personale dialogo: N. Abbagnano, G. Preti, L. Geymonat, A. Pasquinelli, F. Rossi-Landi, G. Morra, M. Dal Pra, G. Pontara, P. Rossi, E. Paci, A. Visalberghi, A. Banfi; tra gli stranieri, si possono ricordare A. Pap, L. Stevenson, R.M. Hare, Ch. Perelman, oltre ai già ricordati H.L.A. Hart e A. Ross.

¹¹ Cfr. ad es., U. SCARPELLI, *Il metodo giuridico*, in *Rivista di diritto processuale* (XXVI), 1971, 553-574, rip. in U. SCARPELLI, *L'etica senza verità*, cit., 179 ss. e M. JORI, *Il metodo giuridico tra scienza e politica*, Milano, Giuffrè, 1976.

vanza esplicativa propri delle scienze empiriche, ma sulla base di scelte e responsabilità etico-politiche e di criteri normativi predeterminati dal diritto stesso.

A differenza di Bobbio, Scarpelli afferma dunque che la giurisprudenza (sia dottrinale sia giudiziale) è un'attività complessivamente politica nei suoi fondamenti e ritiene che solamente sul terreno etico-politico si possano trovare le ragioni per la sua giustificazione.

La tesi che la giurisprudenza (pratica e teorica) sia in ultima istanza un'impresa politica e non scientifica fa sì che l'adesione di Scarpelli al positivismo giuridico sia anch'essa una scelta etico-politica, cioè condizionata dall'accettazione ed esigenza di perseguire determinati valori: segnatamente quello della eguaglianza e della certezza. Il valore del positivismo giuridico viene così individuato da Scarpelli nell'atteggiamento di fedeltà a un legislatore costituzionale e democratico, che renda possibile il funzionamento dello stato di diritto.

Le lettere che seguono mostrano quindi come le diverse risposte del maestro e dell'allievo circa l'approccio dei giuristi al diritto positivo sia figlia di più fondamentali divergenze metodologiche che trovano punto di emersione significativo nella rispettiva concezione dei termini e concetti valutativi, tra cui è emblematico, appunto, il concetto di libertà.

Rievocare questo momento della storia della filosofia del diritto italiana offre quindi l'occasione non solo per scoprire pagine di scritti, anche inediti, di maestri, ma anche per riflettere su una questione generale sottesa al dibattito in questione, ossia sulla *rilevanza* della concezione del linguaggio normativo-valutativo *rispetto alle* concezioni del diritto positivo di volta in volta sostenute in continuità vuoi con la concezione scientifica bobbiana, vuoi con quella politica scarpelliana.

Invero, come già il dibattito dell'epoca attesta, innumerevoli diatribe sulla natura scientifica del metodo giuridico e sulla possibilità di descrivere il diritto "senza sporcarsi le mani"¹² dipendono da differenti e, spesso, inconsapevoli posizioni circa la esistenza o meno di un nesso pragmaticamente inscindibile (necessario da un punto di vista strutturale e funzionale) tra natura del linguaggio e dei concetti giuridici, da un lato, e del metodo giuridico, dall'altro lato.

§ 3. – *Scienza e valori*

Al fine di meglio contestualizzare le lettere che seguono è utile ripercorrere, in breve, le tesi principali in gioco, facendo anche riferimento ai testi pubblicati sopra citati.

¹² Cfr. U. SCARPELLI, *La dimensione normativa della libertà*, in *L'etica senza verità*, cit., 163.

La critica di Scarpelli a Oppenheim riguarda fondamentalmente la ridefinizione che egli propone del concetto di libertà, in ambito politico (ma anche giuridico), come concetto “meramente descrittivo”, “avalutativo” e “neutrale”, che designa uno stato di fatto, scevro di implicazioni normative e valutative¹³.

Per contro, «[n]ella generalità degli usi – ritiene Scarpelli – il concetto di libertà non è né un concetto puramente descrittivo, ma nemmeno un concetto puramente valutativo o normativo, applicabile a qualsiasi ente di fatto per esprimere un apprezzamento favorevole o sfavorevole, per orientare rispetto ad esso i comportamenti: bensì appartiene ad una specie di concetti che è stata studiata a fondo nei più recenti sviluppi della filosofia del linguaggio, i concetti che hanno una dimensione descrittiva, comportando riferimenti empirici circoscritti, ed insieme una dimensione valutativa o normativa, esprimendo un atteggiamento apprezzativo e un orientamento pratico rispetto al proprio designato»¹⁴.

Per Scarpelli, dunque, il concetto di libertà può essere impiegato nel contesto di un discorso apertamente normativo e valutativo (e avremo un uso ideologico o normativo, a seconda del minore o maggiore grado di trasparenza con cui si presentano le proprie tesi), ma non perde del tutto la sua implicita carica normativo-valutativa anche quando esso è utilizzato in contesti funzionali a descrivere una determinata situazione di fatto.

Mettere chiaramente a fuoco questa questione è di cruciale importanza per Scarpelli, perché quanto più gli aspetti normativo-valutativi sono impliciti nei concetti utilizzati tanto più è difficile cogliere le implicazioni normativo-valutative che vengono veicolate in maniera surrettizia nei discorsi e tanto più è facile piegare questi ultimi a usi e scopi ideologici e mistificatori. L'asprezza dei toni scarpelliani verso la tesi di Oppenheim si spiega, se non si giustifica, proprio con la pericolosità, secondo Scarpelli, insita in una posizione che professa distaccata neutralità scientifica, la quale non portando alla luce gli aspetti normativo-valutativi impliciti nei discorsi finisce (anche solo inconsapevolmente) per tradire l'ideale di un discorso (politico) aperto e trasparente.

La filosofia politica (ma lo stesso, *mutatis mutandis*, si potrebbe ripetere per la filosofia del diritto) non deve perseguire, per Scarpelli, l'obiettivo di concepire la scienza politica (o giuridica) come mera “scienza empirica” depurata da ogni ideologia, per la semplice ragione che né la politica né il diritto sono oggetti “empirici”, come lo sono

¹³ Cfr. IDEM, *op. ult. cit.*, ad es. 154 e 157.

¹⁴ Cfr. IDEM, *op. ult. cit.*, 159.

la biologia o la chimica, distaccati dalle ideologie degli uomini: l'obiettivo è piuttosto «quello di aiutare da una parte la costruzione di una scienza politica come scienza empirica (poiché per ben valutare bisogna prima di tutto conoscere) e di lavorare dall'altra parte a una razionalizzazione dell'ideologia politica e prima di tutto del linguaggio politico (senza dimenticare per questo che la razionalità di un discorso valutativo o normativo non è la razionalità di una scienza empirica e non esclude ed anzi mette in chiaro le scelte che devono fondarla)»¹⁵.

Quanto precede mostra come la difesa messa in campo da Bobbio a favore della tesi di Oppenheim, secondo cui si può (ed è tradizionale) usare il concetto di libertà non per approvare una determinata azione, ma semplicemente per descrivere una situazione fattuale in cui, ad esempio, non vi è un impedimento a tenere un dato comportamento¹⁶, costituisce solo un punto di partenza rispetto al discorso scarpelliano.

Anche Scarpelli, come Bobbio muove chiaramente dalla distinzione tra *essere* e *dover essere*, ma a differenza del maestro, portando questa distinzione a livello metodologico, ritiene che, nella sfera pratica (diritto, morale, politica), la distinzione non sia fondabile in via definitiva, per cui qualsiasi discorso giuridico, etico o politico dipende in ultima istanza da un elemento normativo-valutativo che consiste in una scelta di valore.

È fuori discussione, per tutti i partecipanti al dibattito (Bobbio e Oppenheim, nonché Scarpelli), tutti convinti "divisionisti", che una cosa sia affermare che "io sono libero di non credere nella democrazia parlamentare" o che "non esiste democrazia senza libertà", e altra cosa è affermare che "io devo essere libero di non credere nella democrazia parlamentare" o "non deve esistere democrazia senza libertà". Tuttavia, le funzioni discorsive non si esauriscono nella dimensione sintattico-semantica, né si risolvono a livello superficiale della modalità espressiva impiegata nel caso di specie, di qui la rilevanza dell'analisi dei concetti considerando gli aspetti sia di micro, sia di macro-pragmatica.

Detto in altre parole, i discorsi (quali sono tipicamente quelli politici e giuridici) che incorporano concetti normativi e valutativi consentono usi direttivi obliqui e indiretti e il contesto generale del discorso reagisce su questi usi rendendoli tanto più complessi e difficili da cogliere in tutte le loro implicazioni.

A monte della concezione di Oppenheim di un uso "neutrale" della scienza politica o del discorso filosofico-politico vi è la individuazione di un *tertium quid* tra proposizioni descrittive e prescrittive, l'idea

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ Cfr. N. BOBBIO, *Libertà come fatto e come valore*, in *Rivista di filosofia*, cit., 337-338.

che esista una terza categoria di proposizioni filosofiche, non assimilabili né a quelle tipiche del discorso scientifico (empirico o formale), né a quelle normative valutative tipiche della morale¹⁷. Questa convinzione che vi sia una terza categoria di proposizioni filosofiche che consentono di condurre la scienza politica, ma anche giuridica come un'impresa neutrale si salda con la tesi di Oppenheim secondo cui la scienza giuridica può condurre un'analisi logica del linguaggio giuridico, scevra da qualsiasi valutazione del relativo oggetto¹⁸.

La difesa di Oppenheim da parte di Bobbio sembra poggiare su una concezione ancora più rigida della grande divisione, perché la prospettiva bobbiana sembra basarsi sulla distinzione tra essere e dover essere a ogni livello, anche idealmente quello ultimo, per cui l'affermazione "vi è libertà in carcere" potrebbe scientificamente essere intesa mettendo da parte qualsiasi aspetto normativo-valutativo¹⁹, come una pura descrizione di uno stato di cose, contingentemente errata in quanto non corrispondente al vero.

Nell'approccio scarpelliano, viceversa, per un verso non vi è alcuno spazio logico per un *tertium quid* tra essere e dover essere, tra descrittivo e prescrittivo, per altro verso questa distinzione non può essere logicamente fondata, per cui alla base di qualunque discorso pratico (giuridico, etico, politico) anche ove impiegato descrittivamente, seguendo gli usi linguistici correnti o per dare atto di una situazione effettivamente esistente, vi sarebbe un aspetto ineliminabile di scelta e di conseguente responsabilità, quanto meno nel senso di astensione dalla critica (sia detto per inciso che, in coerenza con ciò, la concezione politica del positivismo scarpelliano rivela l'atteggiamento conformista di ciascuno di noi, giurista e non).

In vero, a tutti gli interlocutori sta a cuore sia la libertà come valore, sia la pulizia linguistica e la chiarezza intellettuale, che si estrinsecano nella possibilità di dare "buone ragioni" a sostegno della libertà medesima, diverse sono tuttavia le strade filosofiche ritenute migliori o più corrette. Così, mentre Oppenheim ritiene che «il non cognitivismo nei riguardi dei valori non nega affatto la possibilità di addurre "buone ragioni" per i propri impegni valutativi. Tuttavia, queste buone ragioni non possono esser altro che i criteri della scelta razionale»²⁰, per Scarpelli, «[i]l modello dell'agente razionale è naturalmente un model-

¹⁷ Cfr. U. SCARPELLI, *La «grande divisione» e la filosofia della politica*, in IDEM, *L'etica senza verità*, cit., 123 ss.

¹⁸ Cfr. F. OPPENHEIM, *Outline of a Logical Analysis of Law*, in *Philosophy of Science*, Vol. 11, No. 3, 1944, 142-160, trad. it. di M. Ricciardi, *Lineamenti di analisi logica del diritto*, in U. SCARPELLI e P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, Led, 1994, 59-85.

¹⁹ Cfr. N. BOBBIO, *Libertà come fatto e come valore*, in *Rivista di filosofia*, cit., 338.

²⁰ Cfr. F. OPPENHEIM, *Libertà come fatto e come valore*, in *Rivista di filosofia*, cit., 354. Oppenheim conserverà la sua tesi circa la possibilità che concetti come libertà, ma non solo, possano essere spiegati in maniera puramente descrittiva, senza alcun riferimento a stan-

lo ideale, un modello limite, solo imperfettamente realizzabile»²¹, «[e]lemento centrale del modello è il soggetto umano come anima nel corpo o come noumeno nel fenomeno, ragione capace di dominare l'impulso e di essere per sé stessa pratica, dunque libero, determinante indeterminato, principio, genitore o padrone delle proprie azioni»²². Il modello scarpelliano serve a ricordare, per sua stessa indicazione, che dietro al problema della libertà e responsabilità «sta il problema filosofico fondamentale della visione dell'uomo» che, nella prospettiva scarpelliana è «contrassegnato, nell'ordine necessario della natura, dal segno eccezionale della libertà»²³.

I

Lettera di Uberto Scarpelli a Norberto Bobbio
Ruta, 28 agosto 1964

Caro professore,

[...] ho un rilievo da sottoporle [n.d.r. a proposito della raccolta di scritti di Norberto Bobbio, allora in fase di preparazione, poi pubblicata con il titolo Giusnaturalismo e positivismo giuridico]. Nell'articolo Sul positivismo giuridico, in RdF, 1961, a p. 16, si legge "Credo utile distinguere questi tre aspetti di quella che comunemente si ritiene un'unica dottrina, perché non mi pare esista un rapporto necessario tra essi né in senso reciproco né in senso univoco ...". Poi però risulta che se il positivismo giuridico come modo di avvicinarsi allo studio del diritto non produce necessariamente né implica il positivismo giuridico come teoria, e l'uno e l'altro non producono necessariamente né implicano il positivismo giuridico come ideologia, viceversa l'ideologia presuppone la teoria e la teoria presuppone il modo di avvicinarsi allo studio del diritto. Un'esplicita affermazione in questo senso è in Il positivismo giuridico, Lezioni, ed. 1961, alle pp. 311-312. Ma allora direi che se fra i tre aspetti distinti nel positivismo giuridico effettivamente non c'è rapporto necessario in senso reciproco, c'è però un rapporto necessario in senso univoco partendo dall'ideologia verso la teoria e il modo di avvicinarsi allo studio del diritto; la affermazione sopra sottolineata dovrebbe essere corretta perché non corrispondente alla concezione dei rapporti fra i tre aspetti che ella propone.

dard o criteri etico-normativi (cfr. ad es. IDEM, *Constraints on Freedom' as a Descriptive Concept*, in *Ethics* vol. 95, n. 2, 1985, 305-309).

²¹ Cfr. U. SCARPELLI, *La «grande divisione» e la filosofia della politica*, in IDEM, *L'etica senza verità*, cit., 137.

²² Cfr. IDEM, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo*, relazione al XIII Congresso nazionale di Filosofia giuridica e politica, Pavia 28-31 maggio 1981, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1981, 27 ss., spec. 78.

²³ Cfr. IDEM, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo*, cit., 79.

Spedisco a parte, indirizzando anche quello a Torino, il dattiloscritto della mia nota sul libro di Oppenheim. Anche questa nota, come ogni opera od operina, ha una sua piccola storia: la cominciai a Milano, subito dopo aver letto il libro, e ne scrissi larga parte di buona vena; dovetti poi interrompermi per esami, lauree, il trasferimento da Milano a Ruta²⁴ etc.; e l'ho ripresa e finita qui, essendo però la vena ormai un po' asciugata. Quando si scrive qualcosa, quando le reazioni a uno stimolo son vive e fresche, bisognerebbe poter non interrompersi fino alla fine. Così ora trovo che il resto va abbastanza bene, ma sono piuttosto insoddisfatto delle ultime pagine. La mando, in ogni modo, come è; anche perché sono ormai tutto assorbito dal libro sul positivismo giuridico e se dovessi tornare ad Oppenheim mi accorgerei probabilmente che la vena è ancora più asciutta. Veda un po' se le pare che possa andare per la RdF. A proposito della RdF e di Oppenheim: perché non profittiamo della venuta in Italia di Oppenheim, a non troppa distanza dalla pubblicazione di Dimensioni della libertà nella traduzione italiana, per aprire sulla rivista una discussione a più voci sull'importante argomento di quel libro? La mia nota, essendo pronta, e contenendo una esposizione dei temi e delle conclusioni fondamentali di Dimensioni della libertà, potrebbe servire ad avviare il discorso; è lì il libro di un logico-positivista sulla libertà criticato da un altro logico-positivista. Non sarebbe difficile provocare poi alcuni interventi di studiosi di diverso orientamento, ed ottenere quindi da Oppenheim che celebri la sua presenza in Italia chiudendo una discussione che lo riguarda su una rivista italiana. Oppenheim potrà certo esser contento dell'attenzione suscitata; e ad una rivista discussioni di questo genere a mio parere giovano, poiché interessano un po' tutti e si leggono volentieri. Per quanto concerne il vostro seminario torinese con Oppenheim, certo che verrò, se mi vorrete, a una delle sue riunioni, e sarò ben lieto dell'occasione di discutere direttamente con l'autore le obiezioni che mi sembra di poter fare a Dimensioni della libertà.

Come le ho detto sopra, sono immerso nel lavoro sul positivismo giuridico. Progettavo un saggio assai ampio, e credo che arriverà alle dimensioni di un libro; contavo (essendo compiuta la preparazione e trattandosi di scriverlo) di finirlo per l'autunno, e ora mi auguro di riuscire a portarlo a termine in primavera. Le linee del lavoro, quando ci penso, mi sembrano nitide e semplici, ma scrivendo il discorso, per la necessità di chiarire molti punti e passaggi, si allunga parecchio. Le idee fondamentali del lavoro sono due: primo, contro le analisi che hanno sezionato il positivismo giuridico in vari pezzi, aspetti etc. (così la sua e quelle di Hart e di Cattaneo) credo che sia possibile ristabilire un concetto unitario di positivismo giuridico; secondo, contro le interpretazioni

²⁴ Trattasi di Ruta di Camogli, dove Scarpelli stava lavorando al libro che verrà pubblicato con il titolo "Cos'è il positivismo giuridico" e che, allora, come emerge ad esempio da una lettera a Norberto Bobbio datata 6 agosto 1964, nacque come "saggio, o forse libro, sul positivismo giuridico, che per ora ha come titolo Positivismo giuridico e valori politici. Un tardo effetto del colloquio di Bellagio."

scientifiche del positivismo giuridico ne proporrò una interpretazione politica, e cercherò di mostrare che su questo terreno, a certe condizioni, può essere validamente difeso. Insomma, la discussione di Bellagio che continua, e lo dirò espressamente in due parole di premessa. [...]

II

Lettera di Norberto Bobbio a Uberto Scarpelli
Torino, 9 settembre 1964

Caro Scarpelli,

quando ricevetti il suo saggio lo lessi subito, come può bene immaginare. Non ho risposto subito un po' perché, essendo rimasto alquanto interdetto dalla sua reazione al libro di Oppenheim, volevo ripensarci su, e non ho cessato ogni giorno di fare il mio bravo esame di coscienza per controllare a mia volta le mie reazioni alla sua reazione, un po' perché ho scontato, come al solito, un mese di assenza da Torino con un molesto assalto delle solite grane [...]. Ora approfitto di un pomeriggio senza visite per buttar giù qualche idea sul suo articolo. Mi perdoni sin d'ora il disordine con cui verrò esponendo le mie osservazioni. Ma per esporle con maggior ordine dovrei decantarle meglio. E non voglio tardare oltre a farmi vivo in qualche modo.

Anzitutto mi ha colpito il tono polemico, aggressivo, che lei ha assunto verso il libro di Oppenheim sin dalle prime pagine. Ne sono rimasto colpito perché io non ho avuto alla lettura la sua stessa reazione, e poi perché mi pare che la sua reazione non sia né autorizzata dal contenuto e dal proposito del libro, né giustificata sufficientemente dall'analisi critica cui lei lo sottopone nelle ultime pagine.

Tanto per cominciare dalla presentazione che lei fa dell'opera nelle prime pagine assai dure, il lettore che legga il suo articolo si fa certamente l'idea che Oppenheim sia un cinico, un realista della peggior specie, per il quale un regime vale l'altro, una specie di Trasimaco redivivo (lasciamo fuori questione il nostro Preti per non complicare le cose). E invece Oppenheim non si è posto in tutto il libro, neppure per un momento, il problema del miglior regime, cioè di una scelta politica. Si è semplicemente limitato a dare una definizione descrittiva di libertà sociale e a constatare che, definita in un certo modo la libertà, non vi è nessun regime in cui vi sia solo libertà e nessun regime in cui vi sia soltanto mancanza di libertà. Una conclusione di questo genere a me pare giustissima e non vedo con quali argomenti si possa confutarla: comunque non mi pare che lei si sia soffermato a confutarla. A me è parso chiaro che, affermando che non si può decidere empiricamente se vi sia più libertà negli Stati Uniti o in Russia, Oppenheim non abbia voluto dire che i due regimi per lui sono eguali o indifferenti o addirittura che sia migliore la Russia, ma sempli-

cemente eliminare, a torto o a ragione quella che secondo lui è questione mal posta, cioè un criterio sbagliato o insufficiente per risolverla. Se lei crede di non poter accettare questa tesi, dovrà discutere la definizione di libertà data da O. e quel che egli intende per "significato empirico" del problema, oppure accettando quella definizione sostenere per esempio che la libertà del cittadino di circolare nel territorio di uno stato di diritto è libertà diversa da quella del dittatore di circolare nel territorio di uno stato dispotico. Ma non può, se non ponendosi da un punto di vista completamente diverso, addurre l'argomento suggestivo, sì, ma non pertinente, dell'antifascista che non saprebbe più, dopo aver letto il libro di O., per che cosa combattere. L'antifascista combatte per un regime che ritiene migliore (come del resto il fascista), anche se fosse vero che la superiorità del regime da lui voluto su quello da lui combattuto non si possa misurare in base alla maggiore o minore libertà. Quel che fa O. è di limitarsi a confutare una cattiva ragione o quella che lui ritiene una cattiva ragione per combattere il fascismo. (Tra parentesi, se quell'antifascista fosse un comunista la ragione del conflitto col fascista non sarebbe comunque determinabile in base alla maggior o minore libertà neppure nel senso da lei auspicato). Non voglio però soffermarmi troppo su queste prime pagine che hanno il torto secondo me di mettere subito innanzi al lettore per allontanarlo dal libro un punto che nell'ampia ricerca di O. non è neppure essenziale. Le sue osservazioni più importanti sono quelle esposte nelle ultime pagine. Qui la sua critica si rivolge essenzialmente contro l'operazione compiuta da O. di neutralizzare il concetto di libertà. Lei ritiene che questa operazione sia illegittima. Ma io domando perché e lei non lo spiega in modo convincente.

Anzitutto se Lei sconfessa un'operazione come questa, sconfessa gran parte del lavoro che stiamo facendo per svelenire le parole cariche di significati emotivi e rendere possibile un dialogo più civile. Del resto che cosa facciamo da anni colla parola "diritto"? A furia di adoperarla in un significato neutrale siamo riusciti ad evitare vecchi equivoci, e non ci verrebbe neppure più in mente di dire che il diritto di torturare in un certo tipo di ordinamento sia meno diritto del diritto di non essere torturati in un altro tipo di ordinamento. Ad uno che scrivesse che il diritto del torturatore può essere tanto diritto come quello del creditore lei si sentirebbe di rinfacciare che è un amico dei torturatori? Lo stesso accade più o meno lo stesso in economia con la parola "ricchezza" che nel linguaggio comune evoca certi sentimenti o di invidia o di odio e disprezzo secondo che sia pronunciata da un filisteo o da un rivoluzionario: per un economista "ricchezza" significa puramente e semplicemente possesso di beni, per cui anche un povero (purché non sia un nullatenente) è ricco. Dobbiamo scandalizzarci? Dobbiamo denunciare gli economisti come degli ipocriti o peggio dei qualunquisti? Dobbiamo accusarli di avere strappato al linguaggio comune una parola carica di significati emotivi con triste intenzione di dimostrare che anche i poveri sono ricchi? Ripeto cose ovvie, lo so. Ma se non teniamo ferme queste due o tre cose ovvie e che costituiscono il

fondamento di una ricerca rigorosa specie nelle scienze sociali, se non amiamo più il nostro lavoro di "demistificatori" e alziamo la voce contro chi cerca in una paziente analisi (anche da lei del resto ammirata) di dare un significato descrittivo alla parola "libertà" non lasciandosi prendere dal gioco delle passioni politiche, tutta la nostra battaglia è finita. Mi pare veramente che lei per la paura, secondo me, esagerata, che si possano rinnovare le stolte accuse contro il neo-positivismo "disimpegnato", passi troppo affrettatamente dall'altra parte. Sino a che il cacciatore sbagliava il bersaglio eravamo con lui; ora che sta sempre più prendendo la mira giusta, dovremo diventare amici della tigre? No, noi dobbiamo continuare a fare la nostra strada e non lasciarci intimorire da critiche stupide. Orbene, se cominciamo a mollare sulla questione dei termini di valore e se mostriamo verso di essi un'indulgenza maggiore di quella che meritano, il piccolo edificio che stiamo costruendo, già attaccato da tutte le parti, crolla miseramente. (Mi viene in mente una discussione fatta con Sartori per lettera, il quale se la prendeva con l'uso neutrale del termine "costituzione", per cui tutti gli stati hanno una costituzione: per lui, solo gli stati costituzionali avevano una costituzione. A che pro? Ancora: tutta la polemica di Matteucci contro il positivismo giuridico sta nella condanna dell'uso neutrale di costituzione: gli feci notare la confusione che nasceva dal chiamare "costituzionalisti" i difensori del costituzionalismo mentre ormai nel linguaggio tecnico "costituzionalisti" sono gli studiosi del diritto costituzionale, anche se si tratti del diritto costituzionale cinese).

In secondo luogo non trovo che l'operazione di neutralizzare il termine "libertà" sia un'operazione illegittima. Siamo perfettamente convinti (e lei stesso lo riconosce) che se vogliamo fare un discorso serio sulla libertà dobbiamo usarla soltanto nel suo significato descrittivo. Ora siccome la parola ha anche un significato valutativo, i casi sono due: o usiamo un'altra parola (era la vecchia proposta di Pareto che chiamò "derivazioni" le ideologie) oppure ci sforziamo di usare la stessa parola esclusivamente nel suo significato descrittivo. Io non vedo nulla di male in questa seconda operazione tra persone ragionevoli e consapevoli, purché lo si dica prima e non si cambino le carte in tavola all'ultimo momento. Non vedo nulla di male in questa operazione per la semplice ragione che già il termine libertà ha un significato descrittivo, anzi ne ha molti; e nessuna parola del resto, come sappiamo, ha soltanto un significato valutativo. Il significato valutativo è sempre un significato aggiunto. Si tratta quindi con l'operazione di neutralizzazione non già di decapitare la parola libertà, ma soltanto di amputarla, e di conservare la parte che conta di più. Oltretutto un discorso sulla libertà tra persone ragionevoli, voglio dire tra persone che vogliano ragionare e non insultarsi o fare della propaganda, ha senso soltanto se si appoggia su un significato descrittivo chiaro e ben determinato (e questo lo riconosce anche lei in più luoghi). Che senso infatti avrebbe dire che preferisco la libertà se posso intendere con questa parola le cose più diverse e opposte tra loro, se quindi non do una definizione descrittiva del termine? Per me,

ripeto, eliminare il significato valutativo di libertà è soltanto un'operazione di pulizia linguistica, che permette di fare un discorso politico sensato (tutt'altro che qualunquistico), perché sino a che sarà conservato il significato valutativo di libertà tutti proclameranno di amare la libertà e che il regime in cui credono è un regime di libertà. A lei per esempio è dispiaciuto che O. abbia detto che anche in Russia c'è libertà (io sospetto che tutta l'aggressività contro il libro sia nata da questa frase): ma le dispiace proprio perché lei ha conservato al termine libertà il suo significato valutativo e non vuole vederlo attribuito a un regime che non le piace. Ma una volta neutralizzato il termine, il dire che anche in Russia c'è libertà non vuol dire affatto che quello della Russia sia un buon regime: vuol dire semplicemente che vi sono certe persone anche in Russia che si trovano in una certa situazione che abbiamo stabilito chiamare "libertà".

Infine il suo argomento principale contro l'operazione di neutralizzazione è, se ho ben capito, l'appello alla tradizione. Ma ciò che ci ha trasmesso questa tradizione è soprattutto un significato descrittivo di libertà, che è poi la libertà come non-impedimento e che corrisponde grossomodo alla libertà sociale di O. Il quale ha in fondo tanto rispettato la tradizione che lei stesso a un certo punto dice che non è poi una grande novità. La novità di O. sta se mai nell'aver mostrato che se si accetta questo significato di libertà c'è libertà, se pur limitata a poche persone, in qualsiasi stato e non soltanto nello stato cosiddetto liberale. Quello che a lei sembra il grande torto di O. di aver detto che anche i dittatori sono liberi, a me pare il grande passo avanti della sua ricerca, perché ci fa toccare con mano che se vogliamo veramente individuare la differenza tra regime e regime non dobbiamo accontentarci di discorsi generici sulla libertà, ma dobbiamo procedere ad analisi ben più sottili. Tanto per cominciare dovremo dire che la caratteristica dei regimi democratici occidentali non è genericamente la libertà ma la eguale distribuzione di libertà. (Lo stesso potrebbe dirsi della ricchezza del welfare state in confronto allo stato liberale ottocentesco). Aggiungo, come osservazione finale, che insistendo a più riprese nel dire che bisogna conservare alla parola "libertà" il suo valore emotivo, lei non dice mai chiaramente in che cosa consista questo valore. A me pare che voglia dire soltanto questo: che quella situazione denominata libertà è anche una situazione buona che io desidero e raccomando. Il che suscita altri problemi, per esempio quali sono i motivi per cui io preferisco la libertà alla non-libertà, e quale libertà preferisco, dal momento che non posso preferire indiscriminatamente tutte le situazioni che corrispondono al significato descrittivo assunto dalla parola (non preferisco certo la libertà di uccidere o di stuprare). Ma sono problemi assolutamente estranei all'analisi di O., e l'evocarli come fa lei vuol dire chiedere al libro di O. di essere un altro libro.

Lei alla fine sfida a trovare un intellettuale disposto a rinunciare all'uso valutativo della parola "libertà". Permetta di rispondere: presente! Se non si trovasse sarebbe molto male. Ciò cui un intellettuale non può rinunciare è la

determinazione di un uso descrittivo della parola "libertà" sì che quando parla di libertà si deve presumere che intenda onestamente parlare di una certa situazione e non già come facevano i comunisti nelle polemiche in cui m'impugnai anni or sono (e che lei ricorda) equivocamente in modo da sfruttare il significato emotivo della parola per tutti gli usi descrittivi possibili e immaginabili. Proprio per il contributo che il neo-positivismo ha dato a questa pulizia dei termini di valore, evviva la consorteria neo-positivistica! Alla quale non ho mai voluto ascrivermi per conservare la mia libertà, ma sarei tentato di farlo di fronte ad accuse che ritengo ingiuste e al riconoscimento dei suoi meriti. [...] La ringrazio della sua osservazione sul mio articolo sul positivismo giuridico, di cui terrò conto perché mi pare senz'altro fondata e se le capiterà di riscontrare altri errori le sarò sempre grato di un consiglio. [...]

III

Lettera di Uberto Scarpelli a Norberto Bobbio Milano, 18 ottobre 1964

Caro Professore,

[...] Non ho nemmeno risposto alla lunga e interessante lettera che mi scrisse a proposito della mia nota su Oppenheim. A quella lettera non ho risposto perché le osservazioni ed obiezioni che mi fece erano qualcosa che sentivo il bisogno di lasciar "posare" dentro di me, di lasciar fruttare lentamente: toccano infatti questioni di centrale importanza non solo in sé stesse, ma di centrale importanza in preoccupazioni di pensiero (dire crisi sarebbe troppo drammatico) per cui sto passando.

Per quanto riguarda la nota e i suoi toni aggressivi e aspri, posso tentare di difendermi dicendo che il mio delitto è colposo, o al massimo preterintenzionale: volevo esser vivace, e vedo che sono stato cattivo, volevo pungere con il fioretto, e vedo che in mano avevo un bastone e l'ho usato pesantemente. Come mai mi è successo questo, e nei confronti di un autore per il quale ho stima e simpatia? Tentando di psicanalizzarmi, mi sembra di intravedere due motivi. Un motivo di cui riconosco per primo il carattere epidermico e la scarsa validità: il libro di Oppenheim non è certo un libro irritante, ma la prefazione di Preti, con quei sarcasmi asperissimi sulla religione della libertà e della democrazia, mi ha francamente irritato e, ora me ne rendo conto, mi ha spinto a reagire in maniera analoga²⁵. Le prime pagine della mia nota, da lei giudicate dure,

²⁵ Scarpelli fu attento lettore delle opere di Preti, dalle quali trasse alimento da un punto di vista metodologico generale, tanto che in una lettera a Bobbio datata 21 giugno 1957 con la quale comunicava a Bobbio «il piano del libro che vorrei fare utilizzando l'anno Rockefeller [i.e. trattasi del *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino, 1959, in *Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino*», ried. con introduz. di A. Pintore, Giuffrè, Milano, 1985]», scriveva: «L'elemento unificatore, l'idea guida, è la determinazione della natura del significato; questo è lo strumento che dovrebbe permettere di impostare corret-

esordiscono inevitabilmente dal libro di Oppenheim, per volgersi però subito contro Preti, e quella durezza è una risposta a Preti: se son da condannare mi si conceda almeno l'attenuate della provocazione grave. Credo che Preti con quella prefazione non abbia reso in generale un buon servizio a Oppenheim, e senza di essa le mie reazioni sarebbero probabilmente state, nel tono, più distaccate. Ma un secondo e più profondo e più consistente motivo mi ha portato e mi avrebbe portato anche senza la prefazione di Preti a una critica sostanzialmente dura del lavoro di Oppenheim: quella mia tale preoccupazione per il positivismo logico, la filosofia che professo, possa davvero finire col togliere senso al discorso etico-politico (ideologico, valutativo) con cui difendiamo la libertà politica: quella libertà politica la cui determinazione implica scelte (che lo stato, pur empirico, usi la sua forza contro certi argomenti non tocca la libertà politica, che l'usi contro certi altri comportamenti la tocca, e bisogna decidere quali e quali); una faccenda, va riconosciuto, di confini tanto incerti, eppure di tanta importanza morale e civile. Logico-positivista con tale preoccupazione, mi arrabbio con i logico-positivisti che mi sembrano andare verso quella conclusione. La mia preoccupazione mi par legata al senso e alla funzione civile della filosofia, e della filosofia logico-positivistica in particolare. O inganno me stesso? O sotto sotto è solo una situazione emotiva personale? Può darsi che io, vivendo fuori dei simboli e delle emozioni della religione, abbia in realtà un temperamento religioso e lo sfoghi nelle ambiguità e confusioni di una religione della libertà, facendo di questa parola il mio simbolo religioso e legandomi le mie religiose emozioni. Ma confesso che se, dietro Oppenheim-Preti, dovessi privarmi anche di quest'ultima religione, resterebbe un vuoto piuttosto grosso. Onde la mia reattività.

Dovrei a questo punto, tornare sul tema, che ha un posto centrale nella sua lettera e nella mia critica a Oppenheim; dell'analisi di quei termini che vanno in giro carichi di significati emotivi e valutativi, e spesso avvelenano gli uomini e le loro dispute, per svelenarli e rendere il dialogo più civile: è chiaro che per tornarci dovrei riscrivere in parte la nota su Oppenheim e aggiungerci parecchio. Mi limiterò a sintetizzare quella che mi sembra essere (nella lettera) la sua posizione, e la posizione che vorrei contrapporre. (1) Sua posizione (direi di tipo stevensoniano): considera due dimensioni di significanza, la dimensione del significato emotivo (spesso velenoso) e la dimensione del significato descrittivo (asettico). La funzione del filosofo consiste nell'eliminare i veleni dei significati emotivi e nello sterilizzare i termini riducendoli ai significati descrittivi: tale il trattamento da usare al termine libertà. (2) Mia posizione (più vicina ad Hare): introdurrei fra le dimensioni di significanza del

tamente e di risolvere in un discorso abbastanza conciso vari grossi problemi della metodologia giuridica. Riprendo varie cose già trattate nei miei studi precedenti. Ciò è necessario, perché sono importanti elementi del quadro, il quadro da dipingere per avvicinarsi un po' all'ideale che ho in mente: fare un libro che, nella filosofia del diritto abbia funzione simile a quella che Prassi e empirismo di Preti può avere nella filosofia italiana in generale».

significato emotivo (spesso velenoso) e del significato descrittivo (asettico) la dimensione del significato normativo o valutativo (benefico nelle giuste dosi, pericoloso in caso d'abuso). Ecco, credo che la funzione del filosofo consista sì nell'eliminare i veleni dei significati emotivi e nel procurare significati descrittivi sterili, ma anche nell'insegnare a servirsi dei significati normativi e valutativi nel giusto modo, senza avvelenarsi e senza avvelenare. I tipi di discorso con cui argomentiamo, comunicando scelte e valori e ragioni di scelte e valori (prendo esempi a caso) in favore dello stato di diritto o contro il colonialismo, sono tipi di discorso molto importanti: il filosofo non deve, riducendo i termini che si impiegano in questi tipi di discorso ai significati descrittivi, renderli impossibili (con il che le scelte per lo stato di diritto o contro il colonialismo e ogni altra scelta politica decadrebbe a semplici "mi piace" senza ragioni); deve, con l'eliminazione dei veleni dei significati emotivi, con la precisazione dei significati descrittivi ma altrettanto dei significati normativi e valutativi, cercar di contribuire a che la gente, oltre a rendersi conto di come stanno le cose, metta a civile confronto scelte e valori, comprendendosi, distinguendo la diversità delle parole dalla diversità sostanziale delle scelte, tendendo a convincere con una serena disposizione a lasciarsi convincere. Lavorare per questo, a svuotare il discorso morale, politico e valutativo, non mi sembra che sia rinunciare alla nostra battaglia e passare dall'altra parte. Ora il termine libertà appartiene per lunga tradizione linguistica al linguaggio con cui comunichiamo scelte e valori e ragioni di scelte e valori: vi ha una parte centralissima: lasciamolo fare il suo mestiere (come le persone adulte, le parole adulte hanno difficoltà a imparare mestieri nuovi, meglio che continuino a fare il mestiere che hanno imparato da giovani), ma si chiariscano le scelte che ognuno vi collega. Credo che per questa via si possano fare passi avanti nella chiarezza; ma in ogni caso avremo tentato di soddisfare, e non negato d'un colpo, l'esigenza di capirci quando ci comunichiamo i valori che si esprimono per mezzo della parola libertà.

Come potrebbe dunque un uomo impegnato moralmente e politicamente rinunciare all'uso valutativo della parola libertà? Io credevo di non poter trovare nessuno disposto a questa rinuncia, ma lei risponde "presente"! Non me l'aspettavo. In N. Bobbio, *Politica e cultura*, p. 174, si legge: "... il termine 'libertà' ha, oltre un significato descrittivo (ambiguo), anche uno apprezzativo (non ambiguo), in quanto indica uno stato desiderabile ...". E a p. 57: "... un dialogo come il nostro ha senso soltanto se avviene tra 'custodi e depositari' di valori universali. E tra questi valori c'è la libertà." Mi sono venuti sott'occhio questi passi ripercorrendo le pagine del suo libro assai rapidamente; credo che potrei facilmente raccoglierne altri del genere. Quel che mi preme dire è che l'ispirazione della mia nota veniva in gran parte proprio dal suo lavoro sul concetto di libertà. Per questo ho scritto che se Oppenheim avesse letto *Politica e cultura* forse avrebbe evitato quello che a me sembra un errore fondamentale. Ora mi domando se la mia ispirazione era figlia di un fraintendi-

mento (e mi dispiacerebbe di aver capito male) o se c'è stato un cambiamento nel suo atteggiamento verso il concetto di libertà (e ciò mi colpirebbe molto, dandomi da riflettere).

Ho scritto direttamente a macchina, cosa che di solito non faccio e faccio male. Non oso rileggere. Perdoni se non ho risposto alla sua lettera in modo adeguato ed ho solo rifritto le mie tesi. Il fatto è che se le avessi risposto con il dovuto impegno ... avrei scritto un'altra lunga nota. Penso che ci vedremo giovedì per la RdF e sarà forse possibile dire ancora qualcosa, oltre a decidere della sorte della mia nota.

IV

Lettera di Uberto Scarpelli a Norberto Bobbio

Milano 4 novembre 1965

Caro Bobbio, avrai ormai ricevuto, o starai per ricevere, Giusnaturalismo e positivismo giuridico finalmente stampato e terminato. Mi sembra che sia venuto abbastanza bene, e spero che tu ne sia soddisfatto. Io sono molto grato e contento e fiero di figurare come con-curatore della collana in cui esce il tuo libro; certo non avrei mai osato immaginare nulla di simile quando ascoltavo le tue lezioni venti anni or sono ...

[...] Anche il mio Cos'è il positivismo giuridico procede abbastanza rapidamente ed entro novembre dovrebbe esser pronto, benché sia previsto che nelle librerie vada soltanto in gennaio. Potrò così presentarlo per l'ordinariato (i tre anni dello straordinario si compiono alla fine di novembre). Il dott. Zorzi era un po' preoccupato per la somiglianza dei titoli fra il numero due e il numero uno della collana: si è deciso pertanto di cercare di creare una differenza mettendo al mio libro una fascetta: "la scelta politica del giurista". Questa scritta riassume la tesi fondamentale del libro. Che è tesi in contrasto con la concezione del positivismo giuridico quale approccio scientifico al diritto. Il mio libro è, direi, tipicamente il libro di un tuo allievo, che riprende i tuoi problemi e, ripensandoli, crede di poter arrivare a qualche conclusione diversa. Di fronte alla tua forte esigenza di scientificità ed oggettività io mi trovo, come mi disse scherzosamente Tarello a Bellagio, cogliendo nel segno, in una fase di "valorizzazione e responsabilizzazione" (cfr. anche la discussione sul concetto di libertà). È bello essere così certo che il dissenso non ti dispiacerà, mentre ho una grande paura che il libro non ti sembri abbastanza buono. [...]

V

Lettera di Felix Oppenheim a Uberto Scarpelli
3 novembre 1971

The Commonwealth of Massachusetts
University of Massachusetts
Amherst 01002
November 3, 1971

Caro Scarpelli,

I wonder whether ETICA E FILOSOFIA POLITICA has appeared. I have not received a copy as yet. However, Il MULINO sent me your admirable INTRODUZIONE. I want to thank you most calorosamente for all the thoughtfulness you have given to this task. I think you have found just the right way of introducing the book to the Italian reader (and perhaps to the Western European reader generally) with his somewhat different outlook and particular problems.

I am also very pleased that you made a number of interesting and important criticisms. I myself would present some of the ideas (e.g., the distinction between descriptive and normative discourses) somewhat differently from the way I put them when I wrote the book four years ago. I nevertheless believe that I could answer each of the points you raise. I should do so by writing to you again or, much better, by discussing these topics with you orally on my next trip to Italy. I remember with pleasure our previous discussions some years ago, in private and in public.

You might be interested in an article on "Oppenheim's Defence of Noncognitivism" which will appear in the next issue of the AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW with a reply of mine²⁶, and also in two review articles of the book with my response in a forthcoming issue of PHILOSOPHY FORUM²⁷. I shall send you reprints when I receive them, probably next February.

I understand that you plan to use the book in your course. If so, I would be very interested in the critical reactions of the students, and of your colleagues as well.

I hope to return to Italy next Summer. In fact, the academic year will end this time quite early here, about May 12th, and I hope to leave soon after. I shall make it a point to visit you.

²⁶ Cfr. F. OPPENHEIM, *Defence of Noncognitivism Defended*, in *The American Political Science Review*, 65, 1115-16 che è una risposta a D. VAN DE VEER, *Oppenheim's Defence of Noncognitivism*, *ivi*, 1105-14; segue la contro-replica di D. VAN DE VEER, *Rejoinder to Oppenheim's "Comment"*, *ivi*, 1117-18.

²⁷ Cfr. F. OPPENHEIM, *Noncognitivism Reaffirmed*, in *The Philosophy Forum*, 10, 1971; A. WERTHEIMER, *Book Review. Moral Principles in Political Philosophy*, in *American Political Science Review*, Vol. 65, Issue 1, 1971, 204-206; L.C. MIDGLEY, *Book Review. Moral Principles in Political Philosophy*, in *American Journal of Jurisprudence*, Vol. 14, 1, 1969, 148-158.

Should you want to write me for any reason, scriva pure in Italiano!
Con molti cordiali saluti,
Felix Oppenheim

The Commonwealth of Massachusetts
Università del Massachusetts
Amherst 01002

3 novembre 1971

Caro Scarpelli,

mi chiedo se *ETICA E FILOSOFIA POLITICA* sia stato pubblicato. Non ho ancora ricevuto una copia. Comunque, il *MULINO* mi ha inviato la sua mirabile *INTRODUZIONE*. Voglio ringraziarla molto calorosamente per tutto l'impegno intellettuale profuso in questa iniziativa. Penso che abbia proprio trovato il modo giusto per introdurre il libro al lettore italiano (e forse al lettore europeo occidentale in generale) con il suo punto di vista in qualche modo differente e i suoi particolari problemi. Sono inoltre molto lieto che lei abbia fatto un certo numero di critiche interessate e importanti. Oggi io stesso presenterei alcune delle idee (ad es., la distinzione tra discorsi descritti e normativi) in modo differente, in qualche modo, rispetto a quello in cui le ho presentate quando scrissi il libro quattro anni fa. Ciononostante penso che potrei rispondere a tutti i punti che solleva. Potrei farlo scrivendole ancora o, molto meglio, discutendo queste questioni con lei a voce in un prossimo viaggio in Italia. Ricordo con piacere le nostre precedenti discussioni alcuni anni fa, in privato e in pubblico.

Potrebbe essere interessato a un articolo su "Oppenheim's Defence of Noncognitivism" che apparirà nel prossimo numero di *AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW* con una replica da parte mia, e anche a due recensioni del libro con una mia risposta nel numero di prossima uscita del *PHILOSOPHY FORUM*. Posso inviarle gli estratti quando li riceverò, probabilmente il prossimo febbraio.

Comprendo che ha in programma di usare il libro nel suo corso. Se così, sarei molto interessato di sapere le reazioni critiche degli studenti e anche dei suoi colleghi.

Spero di ritornare in Italia la prossima estate. Di fatto, l'anno accademico finisce in questo periodo abbastanza presto qui, circa il 12 maggio, e spero di poter partire poco dopo. Posso fare una puntata per visitarla. Se mi vuole scrivere per qualsiasi ragione, scriva pure in Italiano!
Con molti cordiali saluti,
Felix Oppenheim

(Traduzione dall'inglese di Silvia Zorzetto)

VI

Lettera di Giovanni Tarello a Uberto Scarpelli
novembre 1971

Caro Uberto,

[...] Per venire alla lettura della tua introduzione [alla Etica e filosofia politica di F. Oppenheim, n.d.r.], debbo dirti che mi ha impressionato; se, infatti, volevi dire che assieme alla metascienza politica descrittiva ci sta la metascienza politica prescrittiva, e che non sei mica sicuro che dopotutto O. non abbia la sua metascienza politica prescrittiva (non meno rispettabile della sua general-etica direttiva e anzi da questa dipendente) e che tu, da demosocialista divisionista a demosocialista liberale divisionista, con ferma virilità, ti confessi superintellettuale quantunque infastidito dalla contestazione, ebbene ci sei riuscito. Tutte queste cose le hai proprio dette. Ma – mi chiedo – non sarebbe bastato dire quanto segue: “Attenzione! A tutti quelli della giusfilosofia nordoccidentale! Sto prefacendo Oppenheim, e vi dico che intendo mettergli davanti una cosa metodologicamente più sofisticata di quanto egli meriti ma intendo anche fargli un ammiccamento fraterno! A tutti gli altri: leggete quanto segue, ché male non può farvi! Firmato: Ub. Scarpelli” [...].

VII

Lettera di Alessandro Passerin d'Entreves a Uberto Scarpelli
Torino, 3 novembre 1971

Carissimo Scarpelli,

vorrei aver la penna facile per saper mettere per iscritto e dedicarti la lunga lettera che sono andato rimuginando mentalmente dopo la lettura della tua introduzione al libro di Oppenheim che tanto gentilmente mi hai fatto inviare. Ma se c'è qualcuno per il quale l'equivalenza “intuizione” – “espressione” non funziona, quello sono io: e mi devo quindi accontentare di ripetere quanto ti ho detto l'altro ieri per telefono, che cioè mi auguro e spero di poter discorrere a voce e a lungo con te, del libro e della tua presentazione.

Come ti dissi allora, a me il libro, quando lo lessi in inglese, era parso [...] discutibile, per le ragioni che tu acutamente rilevi una ad una nel terzo paragrafo del tuo scritto; disarmante, per non dire irritante, per quel suo “perentorio”, e in fondo ingenuo, dogmatismo [...] d'altronde come tu noti giustamente, il libro “data”, ed appartiene al neo-positivismo della prima stesura ben più che alla filosofia analitica, tanto più duttile e complessa. A proposito della quale, e della sua possibile applicazione ai problemi politici, ti confesso che mi ha un po' dispiaciuto che tu abbia tracciato un quadro così pessimistico delle prospettive della filosofia politica in Italia. Certo l'esperienza recente che abbiamo fatto assieme non è stata molto esilarante: ma se la “nostra discipli-

na" ha finito per trovar riconoscimento ufficiale, lo si è dovuto a qualcuno che, se anche ha potuto indulgere durante la sua lunga carriera alle "vaghe generalità" di uno "storicismo onnicomprensivo" ed alle "fastidiose banalità" di "uno spiritualismo malamente rinfrescato", ha però cercato, almeno nei suoi vecchi anni", di impostarne uno studio con metodi più rigorosi ed aggiornati. Ti ho mandato il mio ultimo scritto, "Sul concetto di filosofia politica"²⁸, che sinora è apparso soltanto in un'edizione ad uso degli studenti? Mi sembra che quel breve articolo possa costituire una base per una discussione feconda, ed è inutile che aggiunga che ogni tua critica, ogni tua obiezione, per venire da te, mi sarebbe non solo gradita, ma utile e profittevole.

Perché non credo di aver errato se dico che la ragione dell'amicizia che a te mi lega non è soltanto la stima profonda che ho della tua chiarezza e della tua onestà di pensatore. È anche e soprattutto un consenso sulle cose di fondo, e sugli atteggiamenti che ne derivano: ne ho avuto ancora una prova nel leggere la tua conclusione, e le riserve, così rispettose e ad un tempo affettuose, che hai creduto di fare nei riguardi di quell'atteggiamento di un nostro amico fra i più cari. Ed è in questo consenso, e in questo spirito, che ti stringo affettuosamente la mano in attesa di rivederti fra breve.

VIII

Lettera di Jerzy Wróblewski a Uberto Scarpelli
6 aprile 1972

Lodz, Poland

April 6, 1972

Dear Prof. Scarpelli,

Thank you very much for "Il metodo giuridico" and the reprint of your introductory essay of Oppenheim's book "La grande divisione e la filosofia politica". Notwithstanding the difference of the two texts they deal with essential topics of legal methodology and its assumptions.

I had not read Oppenheim's book, but I am, as you do, a convinced "divisionista" being aware, however, of the complexity of this standpoint having studied the excellent monography of Carcaterra²⁹. There is, however, the ques-

²⁸ Cfr. A. PASSERIN D'ENTREVES, *Lecture di filosofia politica: ad uso degli studenti*, Torino, Cooperativa libraria universitaria torinese, 1971; IDEM, *La filosofia della politica*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, Torino, UTET, 1972, vol. VI, 587-608. Nel 1969, Passerin d'Entreves fu il primo preside della neonata facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, dove il corso di "Dottrina dello Stato" venne ridenominato "Filosofia politica", ottenendo quindi la disciplina il primo riconoscimento di corso in un piano di studi universitari; Passerin d'Entreves insegnò la materia all'Università di Torino fino al 1972, quando gli successe Norberto Bobbio fino al pensionamento nel 1984.

²⁹ Cfr. G. CARCATERRA, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Milano, Giuffrè, 1969.

tion if the acceptance of a "divisionista" and "non-cognitivista" approach is not always in some way "dogmatic", since taking as granted any ultimate assumptions requires a "scelta" (comp. XXII).

For the current misconceptions on the ethico-political "implications" of the approach I am writing about it is important to stress – as you did – the essential traits of Oppenheim's ethics and politics, especially in opposition to the ideology of contestation.

The consequence of the differentiation between the description and "direction", you use for the somewhat strange Oppenheim's ideas about the properties of "philosophical propositions", is the opposition of "metodologia descrittiva" and "metodologia direttiva". I am, of course, for this distinction, fundamental for any reasonable discussion of logical and methodological problems. Also I am for the use of the opposition of "external" and "internal" point of view you apply for methodology and for the explanation of the problem of fundamental norm you used earlier in "Cos'è il positivismo giuridico".

The new stimulating is the opposition of the Alice and Humpty-Dumpty approach³⁰ in legal methodology (p. 566 and seq.) inspired by the outlook of the Oxford philosophy. Both of these approaches combine the views on law, on jurisprudence and on the ideology of lawyer's functions.

Treated as ideal types both heroes of Carroll are handy tools for classification, although the reality is, of course, more complex. Hence, the qualification of the merits of both approaches is relative (comp. p. 571). I am in general under the charm of Alice, but I see that humpty-dumptyian view helps to criticize some of the deeply rooted traditional and naive conceptions.
Sincerely yours.

Caro Prof. Scarpelli,

Molte grazie per "Il metodo giuridico"³¹ e l'estratto del suo saggio introduttivo alla opera monografica di Oppenheim "La grande divisione e la filosofia politica". Nonostante la differenza tra i due testi essi

³⁰ Cfr. Il riferimento è alla novella *Alice's Adventures in Wonderland* (1865), scritta da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll; cfr. A. PASSERIN D'ENTREVES, *Libertà come fatto e come valore*, cit., 346-347, dove scrive «La ri-definizione, il ri-dimensionamento di Oppenheim mi fanno pensare all'argomento che Lewis Carroll, l'autore di Alice nel paese delle meraviglie, pone in bocca ad uno dei suoi personaggi immaginari: "Quando io adopero una parola", disse Humpty Dumpty in tono alquanto sprezzante, "essa significa esattamente quello che io ho scelto che significhi – né più né meno". "La questione è", disse Alice, "se voi potete far significare alle parole cose diverse". "La questione è", disse Humpty Dumpty, "chi deve esser il padrone – questo è tutto»».

³¹ In *Rivista di diritto processuale* (XXVI), cit., rip. in U. SCARPELLI, *L'etica senza verità*, cit., 179 ss.

affrontano questioni essenziali per la metodologia giuridica e le sue premesse.

Non ho letto il libro di Oppenheim, ma sono, come lo è lei, un convinto “divisionista” essendo consapevole, comunque, della complessità di questo punto di partenza avendo studiato la eccellente monografia di Carcaterra. C’è, comunque, la questione se l’accettazione di un approccio “divisionista” e “non-cognitivistico” non sia sempre in qualche maniera “dogmatico”, se si assume come un dato che ogni assunzione ultima richiede una “scelta” (cfr. XXII).

Per gli attuali fraintendimenti sulle implicazioni etico-politiche dell’approccio sto scrivendo sul fatto che è importante evidenziare – come lei fa – i tratti essenziali della etica e della politica di Oppenheim, specialmente in opposizione alla ideologia della contestazione.

La conseguenza della differenziazione tra descrizione e “prescrizione”, che lei usa rispetto alle idee, in qualche modo strane, di Oppenheim sulle caratteristiche delle “proposizioni filosofiche”, è la opposizione tra “metodologia descrittiva” e “metodologia direttiva”. Sono, certamente, per questa opposizione, fondamentale per qualsiasi ragionevole discussione dei problemi logici e metodologici. Anche io sono per l’uso della opposizione del punto di vista “esterno” e “interno” che lei applica alla metodologia e per la spiegazione del problema della norma fondamentale già usata in precedenza in “Cos’è il positivismo giuridico”.

La stimolante novità è la opposizione dell’approccio di Alice e Humpty-Dumpty nella metodologia giuridica (p. 566 e ss.) ispirata dalla visione della filosofia di Oxford. Ambedue questi approcci combinano le visioni sul diritto, sulla teoria del diritto e sulla ideologia delle funzioni dei giuristi.

Trattati come tipi ideali ambedue gli eroi di Carroll sono comodi strumenti per classificazioni, anche se la realtà, certamente, è più complessa. Quindi, la qualificazione dei meriti di ambedue gli approcci è relativa (cfr. p. 571). Io sono in generale affascinato da Alice, ma vedo che la prospettiva di Humpty-Dumpty aiuta a criticare alcune delle concezioni più profondamente radicate e ingenui.

Sinceramente suo.

(Traduzione dall’inglese di Silvia Zorzetto)

Abstract

This article gathers some of the most relevant letters sent and received by Uberto Scarpelli, generally dealing with the theme of analytic jurisprudence. These letters picture the rich and diversified acquaintances and scientific partners Scarpelli had in his lifelong scientific journey.

ALJS VIGNUDELLI, *Editoriale*

Saggi

- ROBERT ALEXY, *Dignità umana e proporzionalità*
PAOLO CARETTI, *A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria*
GIORGIO PINO, *In difesa del costituzionalismo dei diritti*
ANNAMARIA POGGI, *La tutela dei diritti dinanzi le Autorità indipendenti*
MARCÒ RUOTOLO, *La "terza missione" dell'Università*
ROLANDO TARCHI, *Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in "salsa italiana". La questione irrisolta della forma territoriale dello Stato. Parte prima: dall'unità di Italia alla Costituzione del 1948*
ANDREAS VOßKUHLE, THOMAS WISCHMEYER, *Il giurista nel contesto*

Materiali

- HANS KELSEN, *Préface à Charles Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche*
RICCARDO GUASTINI, *Ross sullo Stato*
ALF ROSS, *Sui concetti di "Stato" e di "organi dello Stato" nel diritto costituzionale*
SILVIA ZORZETTO, *Libertà e analisi del linguaggio. Dall'epistolario di Uberto Scarpelli*
FEDERICO PEDRINI, *Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera (Roncosambaccio, 4 giugno 2018)*

Interventi, Note e Discussioni

- MARIO ENRICO ROSSI BARATTINI, *"Rosatellum bis": prima applicazione dell'ennesima legge elettorale della Seconda Repubblica*
MARIO BERTOLISSI, *Stato, riforme e miraggi*
FRANCESCO BILANCIA, *Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche del contemporaneo*
ENZO CHELI, *Il difficile percorso del riformismo costituzionale italiano*
GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *Il dialogo fra corti alle soglie del XXI secolo*
GIUSEPPE FRANCO FERRARI, *Le Bureau parlementaire du budget dans l'expérience italienne*
TOMMASO F. GIUPPONI, *La riforma del regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura*
FABIO MERUSI, *Il giudice amministrativo fra macro e micro economia*
VALERIA PIERGIGLI, *La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il mito di Sisifo*
MAURO VOLPI, *Sistema elettorale e forma di governo parlamentare: come fuoriuscire dall'ideologia maggioritaria*

Maestri del Novecento

- ANTONIO BALDASSARRE, *Costantino Mortati e la teoria della costituzione materiale*
SERGIO BARTOLE, ROBERTO BIN, *Veio Crisafulli*

Nel cortile del banano

Recensioni

- PIERLUIGI CHIASSONI, *Lo scetticismo immaginario dei postpositivisti*
MARIO JORI, *Francesco Cavalla: L'origine e il diritto*
ANTONIO RUGGERI, *In tema di controlimiti, identità costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente)*
GIULIANO VOSA, *Il multiforme statuto dei moti insurrezionali, o del lento sgretolarsi delle categorie giuridiche del diritto degli Stati*

Schede bibliografiche